

Comune di
CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16 del 29-06-2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021

Oggi, 29-06-2021 alle ore 18:42 , nella sala delle adunanze presso la sede telematica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

		Presente - Assente
Tellini Giampaolo	Sindaco	Presente
FARINI SIRIO	Consigliere	Presente
GIORGI GIORGIO	Consigliere	Presente
SASSOLI STEFANO	Consigliere	Presente
SERI NORMA	Consigliere	Presente
LUMACHI TOMMASO	Consigliere	Presente
AMMANNATI PAOLO	Consigliere	Presente
RIDOLFI PASQUALE	Consigliere	Presente
NOTTOLI EMANUELA	Consigliere	Presente
TELLINI GIANNI	Consigliere	Presente
Presenti n. 10	Assenti n. 0	

Presiede la seduta il Sig. Giampaolo Tellini nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Dott. Ornella Rossi SEGRETARIO COMUNALE incaricato di redigere il presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in modalità telematica, il sindaco e i consiglieri presenti presso la sede del Corsalone e il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Rossi collegata in video conferenza ai sensi del decreto sindacale n. 3 del 21/03/2020.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";*

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Chiusi della Verna è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RAMMENTATO ancora che il Comune di Chiusi della Verna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base alla quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.), con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 28 del 13.11.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 165 del 28.12.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione del PEF 2020 del Comune di Chiusi della Verna, successivamente trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva. Del citato percorso il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 28 del 25.2.2021;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota del Direttore Generale prot. n. 3227 del 19.5.2021, l'Autorità comunicava al Comune di Chiusi della Verna che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 24.172,00 (di cui € 15.036,00 facenti riferimento al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana srl). Nella citata nota e nella successiva prot. 3425 del 31.5.2021, l'Autorità individuava, come soluzione raccomandata per la copertura finanziaria del richiamato importo, l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone") nei limiti di capienza di quest'ultimo, al fine di evitare di caricare i PEF del triennio 2021 – 2023;

RICORDATO ancora che con note n. 1882 del 15.03.2021 e n. 3187 del 30.04.2021 l'Ente ha comunicato l'intenzione di usare il Fondo art. 106 del D.L. n. 34/2020 a copertura integrale del conguaglio Pef Tari 2019/2020;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 92/2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 127/2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Chiusi della Verna ammontante complessivamente ad € 609.494 (di cui € 379.478 per costi fissi ed € 230.016 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 28.646;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 02/04/2014 e n. 15 del 02/06/2015 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 7/2016, 11/2017, 20/2020 nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Chiusi della Verna dovrebbe essere assegnato l'importo di circa € 37.290;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”, anche “in misura superiore alle risorse assegnate”, evitando “in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 28 ter del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che dispone quanto di seguito:

“ Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo pari al 20% per la categoria 1 e 2-Distributori di carburante, pari al 25 % per le categorie 4,12,13,15, pari al 28% per la categoria n. 10, pari al 35% per le categorie 16 e 17, pari al 40% per le categorie 2-Campeggi, 5,6 . Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'allegato B del presente regolamento – comuni fino a 5.000 abitanti. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 7,8,9,11, 14, 18,19 “

RICHIAMATE integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche;
- collegamento dell'abbattimento alle rilevanze, in termini temporali, dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica ed in subordine agli effetti indiretti prodotti sull'intero tessuto economico e sociale derivanti dai predetti provvedimenti
- riferimento alle utenze non domestiche ricomprese all'interno di una categoria TARI, come definita dal DPR n. 158/1999, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione sul totale del tributo dovuto per l'anno 2021;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del*

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente

riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 2 art. 28 ter del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse previste dal trasferimento ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del DL 73/2021;.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile P.O. Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell' Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell' Allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
- 4) di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa;
- 5) Di dare atto che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in presumibili € 37.290,00, sarà garantita mediante apposito stanziamento del bilancio di previsione 2021
- 6) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;
- 7) Ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina TARI, di determinare per l'anno 2021 le scadenze della riscossione della TARI 2021 in n. 3 rate, scadenti il 30 Settembre 2021, il 30 Novembre 2021 e il 28 Febbraio 2022 con rata unica al 30 Novembre 2021

8)di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti

9)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021

PARERI

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

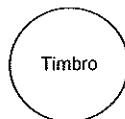
Il Responsabile di Area
D.SSA Maria Teresa Burchini

parere Favorevole in ordine alla Parere contabile

Il Responsabile di Area
D.SSA Maria Teresa Burchini

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Giampaolo Tellini



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ornella Rossi

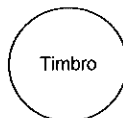
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);.

Dalla residenza comunale, li 05-07-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ornella Rossi

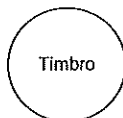
N° 661 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale visibile al pubblico nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2021 al 20-07-2021

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 29-06-2021 ai sensi dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Chiusi della Verna, li 30-06-2021



II SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ornella Rossi

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	53.259,11	0,82	421,93	0,82	1,180224	45,347019
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	84.738,88	0,92	718,34	1,75	1,324154	96,777175
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	23.733,92	1,03	165,23	1,80	1,482476	99,542238
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	15.001,27	1,10	93,18	2,20	1,583227	121,662735
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.551,73	1,17	27,82	2,90	1,683978	160,373605
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.045,00	1,21	11,00	3,40	1,741550	188,024227
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASE SPARSE	2.693,00	0,32	18,00	0,32	0,472089	18,138807
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE SPARSE	8.010,00	0,36	58,00	0,70	0,529661	38,710870
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE SPARSE	1.574,00	0,41	11,00	0,72	0,592990	39,816895
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-CASE SPARSE	780,00	0,44	4,00	0,88	0,633291	48,665094
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-CASE SPARSE	813,00	0,46	4,00	1,16	0,673591	64,149442
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-CASE SPARSE	590,00	0,48	2,00	1,36	0,696620	75,209691
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNITA' IMMOBILIARI UTILIZZATE COME DEPO	413,00	0,82	6,00	0,82	1,180224	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-UNITA' IMMOBILIARI UTILIZZATE COME DEP	263,00	0,92	4,00	1,75	1,324154	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione aire	137,00	0,27	1,00	0,27	0,393360	15,113829

Piano finanziario Tari

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduzione altre	113,00	0,30	1,00	0,58	0,441432	32,262745
-----	---	--------	------	------	------	----------	-----------

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	1.103,00	0,66	5,62	1,159115	0,979700
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	237,00	0,80	7,15	1,404987	1,246415
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	106,00	0,49	4,16	0,860555	0,725187
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,40	12,15	2,458728	2,118035
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,80	7,18	1,404987	1,251645
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	12.291,00	0,96	8,20	1,685985	1,429456
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.400,00	1,09	9,25	1,914296	1,612496
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	113,31	0,53	4,52	0,930804	0,787944
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,00	1,10	9,38	1,931858	1,635158
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	190,00	1,20	10,19	2,107481	1,776360
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	381,00	1,00	8,54	1,756234	1,488726
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,00	1,19	10,10	2,089919	1,760671
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2.580,00	0,88	7,50	1,545486	1,307429
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	169,00	1,00	8,52	1,756234	1,485239
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,00	5,01	42,56	8,798736	7,419225
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0,00	3,83	32,52	6,726379	5,669013
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	442,00	2,60	22,50	4,566210	3,922288
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	394,00	2,30	20,20	4,039340	3,521343
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO-COVID-19	608,00	0,96	8,20	1,685985	1,429456
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU-CASE SPARSE	347,00	0,26	2,24	0,463646	0,391880

Piano finanziario Tari

2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-CASE SPARSE-COVID-19	120,00	2,00	17,02	3,519494	2,967690
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Stagionale utenza non domestica ar	2.934,00	0,56	5,00	0,983491	0,872491
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-COVID-19	182,00	0,66	5,62	1,159115	0,979700
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID-19	3.007,00	0,49	4,16	0,860555	0,725187
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COVID-19	4.789,00	1,40	12,15	2,458728	2,118035
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-COVID-19	6.794,00	0,80	7,18	1,404987	1,251645
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID-19	1.684,00	1,10	9,38	1,931858	1,635158
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID-19	2.279,00	1,00	8,54	1,756234	1,488726
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-COVID-19	1.998,00	1,19	10,10	2,089919	1,760671
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-COVID-19	20.178,00	0,88	7,50	1,545486	1,307429
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-COVID-19	4.918,00	1,00	8,52	1,756234	1,485239
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID-19	314,00	5,01	42,56	8,798736	7,419225
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-COVID-19	516,00	3,83	32,52	6,726379	5,669013
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID-19-Stagionale utenza no	162,00	3,50	29,79	6,159115	5,193457